



CITTA' DI FELTRE

Segreteria Generale

24 GEN. 2003

Ordinanza n. 10 del 23/01/2003 prot. 001559 / 2003 – data prot. _____

Oggetto: Divieto di commercio itinerante.

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 19 prot. gen. 2764 del 08.02.2002 con la quale venivano individuate alcune aree su cui è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in attesa dell'adozione del piano comunale del commercio su aree pubbliche attualmente in fase di studio e programmazione.

CONSIDERATO che attualmente il divieto così come imposto, a titolo sperimentale, consente l'esercizio del commercio in forma itinerante in alcune zone del centro città, e che in queste zone si è potuto constatare come la presenza degli ambulanti sia d'intralcio alla circolazione, in modo particolare all'interno delle aree di parcheggio, in quanto gli stessi non utilizzano gli stalli di sosta ma si soffermano sulle corsie di transito o comunque in aree a salvaguardia o riservate alla fluidità della circolazione.

PRESO ATTO che nelle aree interne alla città non sussistono problemi dovuti a carenza di punti di distribuzione risultando il centro città ben servito da esercizi commerciali di ogni genere.

RAVVISATO che la vendita itinerante e la conseguente sosta lungo le strade e i parcheggi espone le merci, in particolare quelle alimentari, all'inquinamento dovuto ai gas di scarico dei mezzi, dato che in generale, non sono opportunamente protette come previsto dall'ordinanza sindacale n. 389 del 04.10.1997.

VALUTATI i luoghi e le aree dove per motivi di polizia stradale, sicurezza e incolumità pubblica, igienico-sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico ed ambientale è necessario vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D. L.vo. 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10;

VISTO l'allegato alla DGR del 20 luglio 2001, n. 1902;

VISTO il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 ;

VISTO il D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228 ;

ORDINA

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato per motivi :

1. **di polizia stradale, sicurezza e incolumità pubblica**, (lo stazionamento dei mezzi attrezzati alla vendita, in sosta sulle vie e posteggi del centro, con il conseguente raggruppamento in loco di persone creano turbativa e pericolo per la circolazione);
2. **igienico-sanitari** (inquinamento degli alimenti dovuto ai gas di scarico dei mezzi);
3. **tutela del patrimonio archeologico, storico e ambientale** (il centro cittadino e le zone limitrofe rientrano in aree sottoposte a vincolo e tutela del patrimonio storico, ambientale ed archeologico);

- nel **Centro Storico**, intendendosi come tale la zona interna delimitata dalle seguenti strade, compreso le piazzole di sosta, la banchina posta lungo le vie e le pertinenze delle stesse:

Rotatoria Pasquer – via Panoramica – Rotatoria "Stazione" – Viale M.te Grappa – Piazzale Stazione – via XIV Agosto – P.zzale Foro Boario – P.zzale Cimitero – Piazzale sterrato in via Zuecca - Rotatoria "Noghera" - via C. Rizzarda – via Bagnols Sur Ceze - Piazzale antistante l'Ospedale Civile – Rotatoria Pasquer.

- nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:
 - * strade extraurbane secondarie;
 - * strade di scorrimento.

Con apposito provvedimento In occasione di manifestazioni particolari può essere derogato ai divieti stabiliti dalla presente ordinanza.

Ai trasgressori la presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle norme violate in materia di commercio, igiene, Tosap, sarà applicato quanto previsto dall'art. 650 C.P.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica come previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

4
FF/ff

IL SINDACO
(Alberto BRAMBILLA)

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Feltre, li

IL SEGRETARIO GENERALE
